

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria a Caorle il 29 settembre 2023

Art. 1 – NATURA, COSTITUZIONE E FINALITA'

1) E' costituita ai sensi delle vigenti norme di legge dello Stato e sulla base dell'art. 18 della Costituzione Italiana, nonchè degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'Associazione Nazionale "FEDERAZIONE ITALIANA KARATE", in seguito per brevità FIK o Associazione. L'Associazione è denominabile, congiuntamente o disgiuntamente, con sigla FIK o con la denominazione Federazione Italiana Karate.

2) L'Associazione intende qualificarsi quale Associazione di Promozione Sociale e potrà iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS - gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All'avvenuta iscrizione nel RUNTS aggiungerà alla denominazione l'acronimo APS e ETS (Associazione di Promozione Sociale e Ente del Terzo Settore) senza necessità di delibera assembleare.

3) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso i propri soci e le strutture territoriali, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), e), f), h), i), k), l), r), t), u), v), w) e z) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

4) L' Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al richiamato art. 5 a condizione che siano "secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale". L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo Nazionale.

5) In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi generali:

 a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impiego del tempo libero;

 b) promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative e didattiche, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero;

 c) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di innalzare la qualità della vita;

 d) promuovere iniziative a favore degli anziani, degli emarginati, delle persone con disabilità e dei disagiati sociali, curandone la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, per agevolarne l'inserimento nella società;

 e) promuovere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali

 f) promuovere attività dirette alla salvaguardia e alla conoscenza dell'ambiente e della natura con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale;

 g) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e della Protezione Civile;

 h) fornire servizi agli enti locali, alle istituzioni e agli enti pubblici e privati anche tramite apposita convenzione;

 i) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e sull'impiantistica sportiva;

 k) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per enti pubblici e privati, organizzazioni No Profit e loro consorzi, nonché per l'interazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;

l) incentivare e promuovere l'inserimento / reinserimento degli sportivi a termine carriera in percorsi di qualificazione personale e professionale;

m) collaborare, fra gli altri, con il CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti di Promozione Sportiva, con gli Enti locali, con le associazioni sportive e gli enti turistici, offrendo patrocinio ed organizzazione con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico, mettendo altresì in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e di lotta al doping e alla violenza nello sport;

n) promuovere ed organizzare attività didattiche formative e di aggiornamento per figure professionali, nonché attività didattiche di avviamento e perfezionamento per tutti.

6) La FIK è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza fini di lucro, nonché da Circoli, Gruppi di aggregazione, Associazioni, etc., e ogni altra realtà sociale e associativa che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelle della FIK ispirandosi ai principi di partecipazione di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

7) La FIK organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

8) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

9) La FIK è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa o razziale e non persegue alcun fine di lucro.

10) L'Associazione svolge la sua attività e tutte le iniziative di carattere culturale e di promozione in conformità al Codice del Terzo Settore, ai principi del CIO e nel rispetto delle deliberazioni del CONI, nonché, per le relative competenze, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.ha per scopo la promozione e lo sviluppo in tutto il territorio italiano della pratica sportiva sotto ogni forma e in particolar modo la disciplina del Karate (in tutte le sue varie espressioni, scuole, stili e concezioni) e delle eventuali discipline affini o associate.

11) La FIK ha, altresì, quale fine istituzionale la promozione delle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, anche mediante la pratica di specifiche discipline sportive.

12) L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, i quali saranno iscritti nel registro dei volontari e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

13) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

14) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

15) Per il perseguimento degli scopi sociali la FIK potrà altresì, con delibera del Consiglio Federale: aderire e/o affiliarsi ad organismi nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe, similari o di natura sociale; stipulare convenzioni con enti, associazioni, società ed ogni altra entità; partecipare ad organismi pubblici e privati con oggetto e finalità affini.

16) La FIK persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, omofobia, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, in armonia e conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI cui

si obbliga a conformarsi.

17) La FIK garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva federale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

18) Il marchio/logo FIK e la relativa denominazione "Federazione Italiana Karate" sono regolarmente registrati, e pertanto sono di esclusiva titolarità della FIK. Possono essere utilizzati esclusivamente dagli organi centrali e dalle strutture territoriali e, per gli usi consentiti, dagli altri soggetti autorizzati (previa richiesta). Il Consiglio Federale potrà emanare apposito regolamento per l'uso del marchio/logo e denominazione.

Art. 2 – SEDE DURATA E ORGANIZZAZIONE UFFICI

1) La FIK ha sede legale in Venezia e, con delibera del Consiglio Federale, potrà istituire sedi secondarie, sezioni, uffici o recapiti ove ritenuto opportuno, sia in Italia che all'estero. Su semplice delibera del Consiglio Federale potrà, inoltre, trasferire la sede legale, purché nell'ambito del territorio italiano. Ha una durata illimitata.

2) La FIK ha un proprio ufficio di Segreteria Federale, cui è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi federali, ed è retta da un Segretario Generale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Federale, cura la redazione dei verbali ed ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi federali elettivi e di nomina della FIK. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, dirige gli uffici e il personale agli stessi addetto e assume la responsabilità del loro funzionamento nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione.

Art. 3 – FINI ISTITUZIONALI

1) La FIK opera dilettantisticamente su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie strutture centrali e periferiche e per il raggiungimento anche dei seguenti scopi:

 a. organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
 b. promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati, anche in collaborazione con altri enti;
 c. promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro;
 d. programma e realizza manifestazioni, tornei, gare, corsi, convegni, stage, eventi, ecc., sia direttamente che mediante convenzioni, a livello ludico ricreativo, amatoriale, promozionale e agonistico;
 e. programma e realizza corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti e tecnici;
 f. promuove e realizza progetti di promozione sociale, nonché attività socio-assistenziali;
 g. può promuovere e realizzare l'edizione, anche telematica, di scritti, giornali, riviste, libri e pubblicazioni;
 h. fornisce consulenze e realizza iniziative nel campo giuridico, fiscale e sull'impiantistica sportiva;
 i. provvede alla selezione ed alla preparazione di squadre nazionali;
 j. programma e realizza progetti, indagini, ricerche, studi e convegni;
 k. accoglie e promuove esperienze di volontariato, formazione professionale e protezione civile;
 l. cura la formazione di operatori sportivi;
 m. può realizzare, ristrutturare e gestire impianti per la pratica sportiva;
 n. può promuovere e costituire società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica, a supporto dell'attività sociale;
 o. svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compie tutti gli atti

e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto del principio dell'assenza di lucro.

2) Per il raggiungimento degli scopi sociali la FIK potrà operare in tutti gli ambienti sociali, anche con specifici progetti, collaborando eventualmente con i Ministeri preposti, con le altre organizzazioni sportive, con il Coni e Enti Pubblici e Privati.

Art. 4 – MEZZI ECONOMICI E PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi o riserve possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapport con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

4) Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei Soci, da eventuali donazioni o lasciti e da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

5) Finché l'Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne quote in caso di recesso.

6) La FIK provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:

 a. quote e contributi degli associati;
 b. proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni e/o eventi dilettantistici;
 c. oblazioni, eredità, donazioni e legati;
 d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
 h. erogazioni liberali, contributi e donazioni di enti pubblici e privati e da persone fisiche;
 i. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, compatibile con le finalità istituzionali.

7) L'esercizio finanziario della FIK coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

8) Nella FIK, in quanto associazione senza fini di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9) E' fatto obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie.

10) La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. Nessun socio può ottenere vantaggi patrimoniali dal suo status nell'ambito associativo.

11) I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere alla FIK la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'associazione è in essere.

12) Il rendiconto economico-finanziario deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della FIK e deve essere redatto secondo gli ordinari principi contabili e delle eventuali leggi vigenti.

13) Le strutture territoriali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell'associazione. Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni sociali rispondono, ricorrendone le condizioni, esclusivamente i soggetti che hanno impegnato la FIK.

Art. 5 – SOCI

1) Sono soci della FIK, in qualità di enti affiliati, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Circoli, le Associazioni, i Gruppi Sportivi, le Associazioni di promozione sociale e ogni altra realtà associativa e sociale che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelle della FIK. I soci devono affiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti federali ed entrano a far parte della FIK dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale (che delibera entro trenta giorni).

2) A tutti i soci è riconosciuto il diritto di voto nelle Assemblee e attraverso i propri tesserati di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

3) Il perfezionamento del rapporto associativo si realizza nel rispetto delle procedure amministrative approvate annualmente dal Consiglio Federale.

4) Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere costituite e rette nel rispetto delle leggi vigenti.

5) Le società/associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

6) Il rapporto associativo, indipendentemente dal momento in cui viene perfezionato, cessa i suoi effetti al termine di ogni anno sociale.

7) Con la proposizione della domanda, gli affiliati e i tesserati accettano lo statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dagli organi della FIK.

8) Tutti i provvedimenti e le deliberazioni adottate dai competenti organi federali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci.

9) Gli enti affiliati hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa e i loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte.

10) Gli enti affiliati cessano di far parte della FIK:

 a. per scioglimento volontario;
 b. per inattività federale assoluta durante un biennio sportivo federale;
 c. per mancata riaffiliazione annuale;
 d. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 e. per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
 f. per recesso.

11) In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK e agli altri affiliati.

12) In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società sino all'adempimento del precitato obbligo.

13) La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

14) Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso, da presentarsi all'Assemblea Nazionale Ordinaria, nella sua prima convocazione utile.

15) Le società/associazioni sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ENTI AFFILIATI

1) Gli enti affiliati hanno diritto:
 a. a partecipare alle assemblee, quindi alla dinamica della vita associativa, secondo le norme statutarie e regolamentari;
 b. a partecipare all'attività sociale secondo i programmi e le norme regolamentari;
 c. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK, anche attraverso convenzioni o riconoscimenti con Enti pubblici e privati.
2) Gli enti affiliati, sottoscrivendo e accettando la domanda di affiliazione, s'impegnano – per sé e per i propri soci – all'osservanza dello statuto ed i regolamenti della FIK, delle deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché del Codice di Comportamento del Coni ed adempiere agli obblighi di carattere economico. Gli enti affiliati s'impegnano a richiedere annualmente il tesseramento alla FIK di tutti i propri soci e ad esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3) Gli enti affiliati sono tenuti obbligatoriamente a mettere a disposizione della FIK gli atleti e gli insegnanti tecnici selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. I soci sono tenuti ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla FIK, entro 30 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.
4) Il Consiglio federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.
5) Tutti i tesserati e gli affiliati alla FIK si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; essi si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata.
6) E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive o eventi organizzati in ambito federale.
7) Essi non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare e denigrare l'operato degli organi federali e/o degli Ufficiali di Gara.
8) Ogni eventuale vertenza dovrà trovare naturale soluzione nell'ambito degli organi federali competenti.

Art. 7 – TESSERATI

1) I soci e i dirigenti degli affiliati sono coloro che li compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
2) Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni

intervenute.

3) Fanno parte della Federazione:

 a. gli atleti;
 b. i tecnici;
 c. gli ufficiali di gara;
 d. i dirigenti sociali;
 e. i dirigenti federali, centrali e periferici.

4) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.

5) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla FIK.

6) Possono tesserarsi alla FIK come atleti, persone di qualsiasi sesso ed età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

7) Possono tesserarsi alla FIK come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana, purché residenti in Italia ed essere in possesso di regolare visto di soggiorno.

8) Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della FIK valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una affiliata.

9) Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.

10) Le norme per i tesseramenti, i termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinati dal Regolamento Organico nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad ogni inizio di anno sportivo.

11) Gli atleti tesserati alla FIK sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad inizio di anno sportivo.

12) Il tesserato ha libertà di cambiare società di appartenenza, purché ne dia comunicazione scritta, alla sua società, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.

13) E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento federale, per un periodo di dieci anni, per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

14) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico nonché ove del caso, alle disposizioni emanate dalla FIK ad inizio di ogni anno sociale o nel corso dello stesso.

 Il tesseramento cessa:

 a. per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 b. per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 c. per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 d. per cessazione di appartenenza alla FIK delle rispettive società ed associazioni sportive, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 e. per dimissioni;
 f. per decesso.

Atleti

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Tecnici

I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIK nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

Ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIK, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Dirigenti federali

Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione o nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto. I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale. Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, degli organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori dei Conti, se previsti.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1) I tesserati attraverso l'ente affiliato, hanno diritto:
 a. di partecipare all'attività sociale e a tutte le attività promosse attraverso i rispettivi enti affiliati;
 b. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK;
 c. di accedere, a pieno titolo, nel rispetto dello statuto e regolamenti (e se in possesso dei requisiti previsti), alle cariche sociali.
2) I soci tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti federali, nonchè le norme che regolano lo sport praticato e quelle relative all'uso di sostanze proibite. I soci tesserati sono soggetti, nell'ambito dell'attività effettuata in FIK, alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva di cui al presente statuto.

Art. 9 – ADESIONE E OBBLIGHI

1) Gli enti (associazioni, etc.) e tutti i tesserati che intendono far parte della FIK devono aderirvi secondo le disposizioni previste dal regolamento organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
2) Tutti coloro che aderiscono alla FIK si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un

comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta. Essi non possono avvalersi dei mezzi di informazione per censurare e denigrare gli organi federali e gli Ufficiali di Gara.

3) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello statuto e nei regolamenti della FIK sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.

4) Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel presente statuto e negli eventuali appositi regolamenti.

Art. 10 – ORGANI CENTRALI

1) Sono organi centrali della FIK:

 a. l'Assemblea Nazionale;
 b. il Consiglio Federale;
 c. il Presidente Nazionale;
 d. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto dalla legge o dall'Assemblea).

2) Sono organi di Giustizia della FIK:

 a. il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali;
 b. il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti;
 c. la Commissione Federale d'Appello.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1) L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della FIK e ad essa spettano poteri deliberativi, nonché funzioni di controllo sull'amministrazione federale nel suo complesso. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. E' composta dagli enti affiliati aventi diritto di voto ciascuno rappresentato dal suo presidente o persona da questi delegata, regolarmente tesserata alla FIK. I presidenti degli enti affiliati possono delegare a rappresentarli un altro socio tesserato dello stesso ente, ovvero altro tesserato di altro ente. I presidenti o loro delegati dello stesso ente affiliato possono ricevere altre deleghe, nella misura massima di due. I delegati di altro ente affiliato possono avere massimo due deleghe. Nelle assemblee hanno il diritto di voto tutti gli enti affiliati che siano regolarmente affiliati alla data di convocazione dell'assemblea nazionale, regionale o provinciale. Ad ogni ente affiliato spetta un solo voto.

2) A tutte le Assemblee nazionali partecipano con il solo diritto di parola il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto) e degli Organi di Giustizia. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

3) Le Assemblee Nazionali sono: a) Ordinaria; b) Straordinaria.

4) L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi particolari.

 L'assemblea nazionale ordinaria:

 a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 b. approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici;
 c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno o previsti dal presente statuto.

 Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

 Su proposta del Presidente Nazionale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per

acclamazione, Membri d'Onore della FIK, le personalità che per l'attività svolta nell'ambito della vita della FIK abbiano acquisito particolari benemerenze. Il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della FIK.

5) L'Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:

 a. il Presidente della Federazione;
 b. i Componenti del Consiglio federale;
 c. il Presidente e i Componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto);
 d. il Presidente e i Componenti della Commissione Federale d'Appello.

 Inoltre:

 a. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 b. delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6) L'Assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Federale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:

 a. dalla metà più uno delle società/associazioni sportive aventi diritto di voto;
 b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale

 L'Assemblea Nazionale Straordinaria riunita in seduta plenaria:

 a. elegge, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:

 - il Presidente della Federazione;
 - i Componenti del Consiglio federale;
 - il Presidente e i Componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto);
 - il Presidente e i Componenti della Commissione Federale d'Appello.

 b. delibera, con la presenza di almeno il cinquanta percento degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle proposte di modifica allo Statuto federale;
 c. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della Federazione;
 d. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

7) L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.

8) Le Assemblee nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal presidente, salvo i casi statutariamente previsti. La comunicazione di convocazione può essere inviata per lettera a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, ovvero a mezzo fax, posta elettronica, o con avviso pubblicato sul sito internet federale, almeno trenta giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima della data fissata sempre che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione da parte degli enti affiliati e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% più uno dei voti presenti.

9) Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dovranno far pervenire richiesta scritta al Segretario Generale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

10) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto

presenti e voti rappresentati. Nelle sole Assemblee Elettive è obbligatoria la presenza, in seconda convocazione di almeno il 30 percento degli aventi diritto.

11) E' preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifica ed inibizioni, in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia, o versi in stato di morosità per il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

12) La commissione verifica poteri e scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e, nelle Assemblee nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

A) Commissione Verifica Poteri

Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri effettivi e due supplenti tra persone facenti parte degli organi federali e/o tra persone tesserate alla FIK, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche elettive. La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario. La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

B) Commissione Scrutinio

L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio scelta tra persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare. La Commissione Scrutinio è composta dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, oltre che dal Segretario che non ha diritto di voto.

13) Il Presidente della FIK procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle società/associazioni sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali. Successivamente invita l'assemblea nazionale da eleggersi un presidente e un vice presidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vice presidente. Segretario dell'assemblea nazionale è il Segretario Generale della FIK.

14) Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

15) Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità si considera eletto il più giovane di età.

16) Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente Nazionale uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

17) Le votazioni si svolgono, su decisione dell'assemblea: per alzata di mano e controprova; per appello nominale; per voto segreto; per acclamazione. Si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla commissione verifica poteri e scrutinio. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'ufficio di presidenza dell'assemblea nazionale, che può essere fatto per acclamazione.

18) Per ogni elezione, ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza.

19) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da

parte del presidente dell'assemblea nazionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

20) Tutte le cariche sociali (ad ogni livello) durano quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico.

Art. 12 – IL CONSIGLIO FEDERALE

1) Il Consiglio Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è l'organo di governo della FIK ed è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può assegnare a propri componenti deleghe su particolari materie o incarichi. Tutte le cariche di nomina sono deliberate dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente ed hanno una durata quadriennale, salvo integrazioni, decadenza, dimissioni o revoca.

2) Il Consiglio Federale, che dura in carica quattro anni, dirige ed amministra l'attività della FIK, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare provvede a:

 a. realizzare le finalità del presente statuto;
 b. indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente statuto;
 c. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 d. emanare i Regolamenti Federali;
 e. provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale;
 f. nominare il Segretario Generale, dietro proposta del Presidente e i componenti degli Organi di Giustizia di sua competenza;
 g. conferire cariche federali, nominare Commissioni Nazionali, Direttori Sportivi, Direttori Tecnici, Commissari e ispettori e quant'altro (fissandone compiti e durata) per il miglior perseguimento dei fini istituzionali;
 h. nominare i Delegati Regionali e Provinciali, nei casi previsti, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento; istituire, su proposta del Presidente, i Comitati nei territori nei quali si ravvisasse l'esigenza di una rappresentatività della Federazione;
 i. predisporre e attuare i programmi di attività secondo gli indirizzi dell'assemblea nazionale;
 j. conferire e revocare gli incarichi tecnico-organizzativi;
 k. nominare, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità e lo proponga, Commissioni di studio, tecniche ed organizzative, con composizione, funzione e compiti stabiliti dal Consiglio Federale;
 l. esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali e Provinciali;
 m. nominare Ispettori per effettuare controlli e accertamenti;
 n. provvedere, per gravi irregolarità di gestione, violazioni all'ordinamento sociale, oltre che per accertare gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento delle strutture territoriali ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
 o. amministrare il patrimonio e i fondi che sono a disposizione della FIK, costituendo all'occorrenza una Associazione/Società a supporto delle attività sociali;
 p. vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali, nonché sull'operato delle strutture territoriali
 q. emanare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 r. designare i Membri d'Onore, da proporre all'Assemblea Nazionale;
 s. nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri, in occasione dell'Assemblea Elettiva;
 t. concedere amnistia e indulto, fissando i limiti del provvedimento;
 u. ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente;

v. ratificare, su parere del segretario generale previo controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide su eventuali ricorsi;
w. designare eventuali candidati o rappresentanti in altre organizzazioni;
x. deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
y. stipulare forme di collaborazione, convenzione, e/o partecipazione con organismi esterni;
z. individua le attività diverse che l'Associazione potrà svolgere nel rispetto del D.lgs 117
aa. ogni altro compito assegnato dal presente statuto.

3) Inoltre, è compito del Consiglio Federale:

• deliberare circa l'ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;

• individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

• stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

• compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea;

• esaminare le istanze prodotte dai soci di prendere visione dei libri sociali stabilendone tempi e modalità.

4) Il Consiglio Federale è convocato almeno tre volte l'anno dal Presidente in seduta ordinaria, oppure su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. L'avviso di convocazione è spedito, a mezzo posta elettronica od altro equipollente, almeno dieci giorni prima (riducibili a tre non festivi, per comprovati motivi d'urgenza) della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

6) Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'uso di apparecchiature per videoconferenza, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.

7) Il Consiglio Federale decade:

a. per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
b. per il venir meno, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Federali.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, la procedura da seguire è la seguente:

a. nel caso di dimissioni del Presidente, rimangono in carica temporaneamente il Presidente e l'intero Consiglio Federale per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo nei successivi trenta giorni per il rinnovo delle cariche;
b. nel caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario, subentra il Vice Presidente;
c. nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, rimane temporaneamente in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da indirsi e tenersi nei termini sopraindicati;
d. nel caso di vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei consiglieri federali, si avrà la decadenza del Consiglio Federale ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopraindicati per il rinnovo dei soli consiglieri federali;
e. in caso di decadenza o cessazione della carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Federale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale utile. I componenti del consiglio eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

f. nel caso di assenza definitiva del presidente, le sue attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente, che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopraindicati.

Nel caso di assenza del Vice Presidente, subentreranno gli altri in ordine di anzianità di età.

8) Il Consiglio Federale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.

9) Il Consiglio Federale ha facoltà di sciogliere i Comitati Regionali e Provinciali qualora vengano meno alle loro funzioni o assumano deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi del Consiglio Federale. Lo scioglimento determina la decadenza di tutti gli organi della struttura territoriale e la nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 13 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

1) Il Presidente rappresenta la FIK nei confronti dei terzi sia interni che esterni e in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito di qualsiasi organizzazione nazionale o internazionale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.

2) Il Presidente inoltre:

a. sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;
b. sovrintende alle attività e alle operazioni amministrative;
c. stabilisce l'articolazione degli uffici di segreteria;
d. può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della sua carica;
e. può delegare proprie competenze a membri del Consiglio Federale;
f. conferisce gradi o qualifiche tecniche a tesserati che si siano distinti per la loro attività;
g. firma convenzioni e accordi e impegna l'associazione al rispetto delle obbligazioni assunte;
h. cura, con la collaborazione del Consiglio, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
i. esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi e Uffici, ad eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico (se previsto).

3) Il Presidente della FIK convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca altresì l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente statuto, predisponendo le previste relazioni.

4) In caso di urgenza, il Presidente della FIK può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica nella prima riunione successiva.

5) Al Presidente è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.

6) In caso di assenza temporanea, il Presidente della FIK delega in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

7) Esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo statuto.

8) Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale; resta comunque inteso che il Consiglio Federale opererà in regime di prorogatio per gli atti di ordinaria amministrazione da espletarsi da parte del Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, che deve provvedere entro 60 giorni dalla data dell'evento che ha causato la decadenza alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE UNICO

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto se previsto dalla legge o dall'Assemblea Nazionale, è composto di tre membri effettivi (tra cui il presidente) e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Revisore Unico, qualora eletto se previsto dalla legge o dall'Assemblea Nazionale, è organo monocratico.

2) Il Presidente del Collegio o il Revisore Unico deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili oppure all'Albo dei Ragionieri o Dottori Commercialisti, oppure possedere adeguata e comprovata professionalità, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

3) In caso di assenza definitiva del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la presidenza è assicurata fino alla successiva assemblea nazionale dal componente effettivo più anziano di età. In caso di decadenza o assenza definitiva tra i revisori dei conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea Nazionale utile.

4) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono nei seguenti casi:

 a. perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 b. mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale.

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico viene invitato, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale.

6) Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta e si riunisce su convocazione del suo presidente. Ogni volta redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

7) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico:

 a. esamina i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni e redige le prescritte relazioni;
 b. controlla la gestione amministrativa di tutti gli organi della FIK;
 c. accerta la regolare tenuta della contabilità e verifica trimestralmente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 d. redige una relazione al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio preventivo;
 e. vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.
 f. Esercita altresì i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 15 – ORGANI DI GIUSTIZIA - Il Procuratore e i Sostituti Procuratori Federali

1) Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale al quale possono aggiungersi, a discrezione del Consiglio Federale, un Sostituto Procuratore e/o un Procuratore Aggiunto.

3) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra i soggetti in possesso almeno della laurea in giurisprudenza. Il Procuratore Federale e gli eventuali Sostituti Procuratori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.

4) Il Procuratore Federale:

 a. riceve le denunzie ed i reclami concernenti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari e

per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale;
b. istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
c. dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
d. può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
e. presenzia, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d'Appello.

Art. 16 – ORGANI DI GIUSTIZIA - Il Giudice Sportivo e i Giudici Sportivi Aggiunti

1) L'ufficio del Giudice Sportivo si compone del Giudice Sportivo Federale al quale possono aggiungersi, a discrezione del Consiglio Federale, al massimo cinque Giudici Sportivi Aggiunti.
2) Il Giudice Sportivo e gli eventuali Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente e scelti tra i soggetti in possesso almeno della laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
3) Il Giudice Sportivo (organo di 1° grado) decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
4) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
5) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è consentito il ricorso alla Commissione Federale d'Appello.

Art. 17 – ORGANI DI GIUSTIZIA - La Commissione Federale d'Appello

1) La Commissione Federale d'Appello è organo di 2° grado ed è composta da un Presidente e di due membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale. Il mandato è quadriennale.
2) L'organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di un componente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti l'Assemblea Nazionale, nella sua prima riunione utile, provvederà alle elezioni reintegrative.
3) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale. In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.
4) La Commissione Federale d'Appello risolve, in via definitiva, i conflitti di competenza tra organi federali e le decisioni di incompatibilità e decadenza secondo quanto previsto dal presente statuto.
5) Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 18 – ORGANI DI GIUSTIZIA – Norme Comuni

1) I componenti gli organi di giustizia possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati ed in base a criteri oggettivi di professionalità, fra Magistrati, Magistrati fuori ruolo, Magistrati Onorari, Avvocati, Laureati in materie giuridiche.
2) In caso di necessità di sostituzione o di integrazione l'elezione ha effetto per il periodo residuo.
3) Con apposito regolamento (Regolamento di Giustizia) sono stabilite le procedure davanti agli organi di giustizia nel rispetto del principio del contradditorio e in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa.

4) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "fair play " (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di Specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

5) Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.

6) Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

7) Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

8) I giudici devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di responsabilità. I giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi 12 mesi dalla conclusione. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di natura patrimoniale e non, che possano comprometterne l'indipendenza e l'autonomia con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

9) I giudici svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

10) La giustizia deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

11) Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.

12) Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare (che non potrà protrarsi per più di 60 giorni), il relativo provvedimento può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice. Deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.

13) La sospensione cautelare può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del procedimento e contro la medesima è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

14) Deve essere prevista la riabilitazione, la quale estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

15) In materia di doping per le competenze e relativi procedimenti si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

Art. 19 – SEGRETERIA FEDERALE

1) La Segreteria Federale è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente, dal Consiglio Federale e dagli Organi di Giustizia e di Controllo. Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
2) La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale, che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
3) Gli addetti della Segreteria Federale, responsabili degli uffici cui sono preposti, rendono conto dei risultati della loro attività al Segretario Generale.
4) Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale.
5) Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento degli Uffici medesimi e ne risponde al Presidente e al Consiglio Federale.
6) Il Segretario Generale: partecipa alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee Nazionali in qualità di segretario; cura la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni; cura le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi Nazionali; comunica le normative, gli indirizzi organizzativi e le delibere del Consiglio Federale alle strutture territoriali; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e di settore; è responsabile della comunicazione e della gestione del sito internet; cura ogni compito a lui affidato dal Consiglio Federale.
7) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può nominare altresì un Segretario Amministrativo.
8) Il Segretario Amministrativo, che non ha poteri decisionali:
 a. tiene aggiornate le registrazioni contabili e informa periodicamente l'Organo competente sulla situazione di cassa;
 b. cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali;
 c. mette in condizione i Revisori dei Conti di effettuare le verifiche;
 d. predispone, di concerto con il Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
9) Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria la firma del Presidente. Il Presidente, quale rappresentante legale, ha altresì i poteri di firma sui conti correnti. Oltre al Presidente possono essere delegate alla firma altre persone, su delibera del Consiglio Federale.

Art. 20 – STRUTTURE TERRITORIALI

1) L'organizzazione periferica della FIK è costituita dai Comitati Regionali e Provinciali e dai Delegati Territoriali, ricorrendone le condizioni. I Comitati Regionali e Provinciali e i Delegati Regionali e Provinciali, coordinano e organizzano l'attività federale sul territorio di competenza, secondo i programmi e le disposizioni stabilite dal Consiglio Federale. Essi rappresentano, solo ai fini sportivi e non legali, altresì la FIK presso le autorità sportive ed amministrative nella propria competenza territoriale.
2) Gli organi delle Strutture Territoriali sono:
 a. l'Assemblea Regionale e Provinciale;
 b. il Consiglio Regionale e Provinciale;
 c. il Presidente Regionale e Provinciale;
 d. il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall'Assemblea.
3) L'organizzazione della FIK si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.
4) Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo della Federazione.

5) Le strutture territoriali della Federazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.

6) Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, adottano lo Statuto Nazionale e si dotano di un proprio Regolamento che non deve essere in contrasto con i regolamenti della FIK. Ricorrendone i presupposti, le Strutture Territoriali possono qualificarsi come Associazioni di Promozione Sociale e richiedere l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S.

7) I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

8) In presenza di:

 a. gravi e documentate inefficienze gestionali;
 b. gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 c. mancato funzionamento degli organi;
 d. omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
 e. omessa trasmissione del rendiconto annuale alla FIK;
 f. gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
 g. mancanza al 31 dicembre di ogni anno del numero minimo di associazioni previste per la costituzione;

 i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.

9) Il Commissariamento è deliberato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

10) Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

11) Il commissariamento non può essere superiore a tre mesi, salvo proroga di uguale periodo per particolari esigenze. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea della struttura commissariata.

12) Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Procuratore Federale, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

13) Le strutture periferiche hanno l'obbligo di inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 15 aprile di ogni anno, approvato dall'assemblea stessa, nonché, a ogni quadriennio, le cariche sociali elette e ogni variazione di carica che intervenga nel corso del quadriennio.

14) La gestione finanziaria e patrimoniale degli organi territoriali deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.

15) I Comitati Regionali e Provinciali sono tenuti ad approvare il Bilancio Consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, e trasmetterlo poi alla Segreteria Federale entro e non oltre il 15 aprile.

16) I Delegati Regionali e Provinciali possono essere nominati dal Consiglio Federale indipendentemente dal numero di enti affiliati sul territorio di competenza.

17) I Delegati Regionali e Provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio Federale che li ha nominati, che ne approva gli eventuali bilanci e che può intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di inadempienze.

18) La competenza territoriale dei Comitati Regionali e Provinciali coincide di norma con le Regioni e le Province dello Stato. Per particolari motivi tuttavia, su delibera del Consiglio federale, vi potrà essere una diversa competenza territoriale.

19) In caso di scioglimento delle strutture territoriali, per qualsiasi motivo, i loro beni si trasferiscono

alla struttura nazionale.

20) Nella Regione Valle d'Aosta la giurisdizione territoriale si identifica a livello locale con quella della Regione. Il comitato provinciale assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.

21) Nella Regione Trentino Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello provinciale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due comitati provinciali assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.

Art. 21 – L'ASSEMBLEA REGIONALE E PROVINCIALE

1) L'Assemblea Regionale o Provinciale è indetta dal relativo Comitato e convocata dal Presidente Regionale o Provinciale, salvo i casi statutariamente previsti. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2) Le Assemblee regionali e provinciali sono: a) Ordinaria; b) Straordinaria.

3) L'Assemblea Regionale o Provinciale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati degli enti affiliati, aventi diritto di voto al momento della convocazione, aventi rispettivamente sede legale nella regione o nella provincia.

4) L'assemblea regionale o provinciale ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno.

5) All'Assemblea Regionale o Provinciale partecipano con diritto di voto i Presidenti, o loro delegati degli enti affiliati, regolarmente tesserati alla FIK.

6) Possono partecipare alle Assemblee regionali e provinciali, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Federale.

7) L'assemblea regionale o provinciale ordinaria:

 a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 b. elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto: il Presidente Regionale o Provinciale, il Consiglio Regionale o Provinciale;
 c. approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici;
 d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8) L'assemblea regionale o provinciale straordinaria si riunisce su iniziativa del relativo Comitato, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo. L'assemblea regionale o provinciale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:

 a. dalla metà più uno degli enti affiliati nella regione o provincia, e aventi diritto di voto
 b. dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Regionale o Provinciale.

 L'assemblea regionale o provinciale straordinaria:

 a. elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste nel presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale o Provinciale e l'intero Consiglio o singoli Componenti dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 b. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

9) La comunicazione di convocazione può essere effettuata a mezzo lettera, fax, posta elettronica, pubblicazione sul sito internet del Comitato, o altri mezzi idonei ad assicurare la certezza della ricezione, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno quindici giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata anche alla Segreteria Federale.

10) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipare alle assemblee regionali e provinciali. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee regionali e provinciali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o

inibizione in corso di esecuzione.

11) I Presidenti degli enti affiliati possono delegare a rappresentarli un altro socio tesserato dello stesso ente, ovvero altro tesserato di altro ente purché della stessa regione o provincia. I presidenti o loro delegati dello stesso ente affiliato possono avere una delega di altro ente. I delegati di altro ente affiliato possono avere una sola delega.

12) L'assemblea regionale o provinciale (ordinaria e straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti. Tutte le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza dei voti. Ogni ente affiliato ha diritto ad un solo voto. Nel caso di elezioni ogni avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza per ogni carica.

13) Nei casi in cui non sia costituito il Comitato regionale o provinciale, l'eventuale Delegato Regionale o Provinciale non ha obbligo di convocazione delle assemblee, salvo disposizioni del Consiglio Federale per particolari motivi.

14) Il Presidente regionale o provinciale, i componenti dei relativi Comitati, i candidati a cariche elettive (nelle assemblee elettive), partecipano alle assemblee con solo diritto di parola e non possono rappresentare enti affiliati, né direttamente né per delega.

15) L'elenco degli aventi diritto di voto e relativi dettagli è comunicato dalla Segreteria Federale.

16) Per quanto non contemplato vige per analogia quanto previsto per le assemblee nazionali, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

Art. 22 – IL COMITATO REGIONALE E PROVINCIALE

1) Il Consiglio Federale, indipendentemente dal numero di enti affiliati nel territorio, qualora non ritenga opportuna l'istituzione di Comitati, provvederà alla nomina di Delegati Provinciali o Regionali.

2) I Comitati Regionali possono essere istituiti dal Consiglio Federale qualora operino nel proprio ambito territoriale almeno 5 enti affiliati. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente e da due a quattro consiglieri (su delibera dell'assemblea).

3) I Comitati Provinciali possono essere istituiti dal Consiglio Federale, qualora si ravvisasse l'esigenza di avere una maggiore rappresentatività della Federazione a livello territoriale e operino nel proprio ambito territoriale almeno 4 enti affiliati.

4) Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e da due a quattro consiglieri (su delibera dell'assemblea).

5) Alla prima riunione, tra i componenti viene eletto il Vice Presidente.

6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, dimissioni, impedimenti temporanei o decadenza.

7) Le riunioni del Comitato Regionale o Provinciale sono validamente costituite se presenti almeno la maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

8) Per la convocazione dei Comitati, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza ed integrazione, valgono le norme sul Consiglio Federale del presente statuto.

9) I componenti dei Comitati che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'eventuale assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

10) Il Comitato Regionale o Provinciale attua le linee programmatiche indicate dalla rispettiva assemblea, dall'assemblea nazionale e dal Consiglio Federale. E' l'organo esecutivo, di programmazione e amministrazione della FIK nel territorio di competenza, in conformità agli

indirizzi del Consiglio Federale, dello statuto e dei regolamenti.

11) Il Comitato Regionale o Provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente (ovvero ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti) e i suoi compiti sono:

 a. definisce gli eventuali incarichi dei propri componenti;
 b. può nominare commissioni tecniche, di studio ed organizzative;
 c. indice le assemblee;
 d. programma ed organizza le attività a favore degli associati, secondo gli indirizzi dell'assemblea, in conformità alle normative e deliberati nazionali;
 e. stabilisce forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni, previa autorizzazione del Consiglio Federale;
 f. cura i rapporti con le istituzioni pubbliche locali per la promozione dell'attività federale;
 g. cura l'amministrazione e predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione dell'assemblea entro i tempi fissati dal presente statuto;
 h. delibera su ogni altro compito, su delega del Consiglio federale.

12) Il Comitato Regionale o Provinciale è autonomo nella gestione amministrativa-contabile nel suo ambito territoriale, con facoltà di rilasciare quietanze e contrarre obblighi contrattuali. Può pertanto aprire conti correnti postali o bancari (a firma del Presidente e/o suo delegato) effettuando versamenti ed emettendo i relativi assegni.

13) Il Comitato Regionale e Provinciale ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Federale (entro il 15 aprile) copia dei bilanci preventivo e consuntivo (quest'ultimo comprensivo dell'inventario dei beni), allegando altresì copia del verbale di approvazione dell'Assemblea.

14) Il Comitato Regionale e Provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.

15) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per il Consiglio Federale dal presente statuto, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

Art. 23 – Il PRESIDENTE REGIONALE E PROVINCIALE

1) Il Presidente Regionale o Provinciale presiede il rispettivo Comitato e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il rispettivo Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte. Il Presidente Regionale o Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

2) Il Presidente Regionale o Provinciale:

 a. è il legale rappresentante del Comitato regionale o provinciale;
 b. convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Regionale o Provinciale;
 c. rappresenta il Comitato Regionale o Provinciale nei rapporti pubblici al proprio livello territoriale;
 d. cura l'esecuzione delle delibere del rispettivo Comitato;
 e. adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del rispettivo Comitato che debbono essere approvate nella prima riunione successiva del Comitato medesimo;
 f. cura l'amministrazione del patrimonio regionale o provinciale;
 g. può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;
 h. può avvalersi della collaborazione – a particolari fini – di persone qualificate in determinati settori;
 i. pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione degli sport previsti dalla FIK nel territorio di propria competenza
 j. svolge funzioni analoghe a quelle del presidente nazionale quando compatibili

3) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per il Presidente Nazionale dal presente statuto, nonché eventuali regolamenti di

attuazione.

Art. 24 – IL DELEGATO REGIONALE E PROVINCIALE

1) Il Delegato Regionale o Provinciale, che assume le stesse funzioni e compiti dei Comitati, è sottoposto alla vigilanza del Consiglio Federale e quant'altro previsto dal presente statuto.
2) Il Delegato Regionale o Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.
3) Il Consiglio Federale, anche su richiesta del Delegato, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.
4) Il Delegato deve presentare annualmente al Consiglio Federale una dettagliata relazione (morale, organizzativa e finanziaria) circa l'esito del suo mandato, per consentire di effettuare le opportune valutazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti.
5) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per i Comitati e Presidenti Regionali e Provinciali dal presente statuto, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

Art. 25 – ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

1) Sono eleggibili alle cariche della FIK, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati da almeno 24 mesi per quelle nazionali, da almeno 12 mesi per quelle delle strutture territoriali e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
 a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 b. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali.
 c. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
2) La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.
3) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
4) E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping Wada.
5) Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI e altri organismi da questo riconosciuti, le Federazioni e contro l'associazione FIK.
6) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di enti affiliati (rappresentati dal Presidente sociale) aventi diritto di voto:
 a. per la carica di Presidente della FIK, da almeno trenta società/associazioni sportive di almeno cinque regioni;
 b. per la carica di Consigliere Nazionale, da almeno venti società/associazioni sportive di almeno cinque regioni;
 c. per la carica di Presidente di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 20% delle società/associazioni sportive della regione o provincia di appartenenza con arrotondamento per eccesso;

d. per la carica di Consigliere di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 10% delle società/associazioni sportive.

7) Per ogni carica federale ogni ente affiliato avente diritto di voto può proporre un solo candidato.

8) Nelle assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

9) Tutte le cariche elettive ad ogni livello sono onorifiche ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

10) Le candidature alle cariche federali centrali e territoriali, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello statuto, devono pervenire alla Segreteria Federale entro il decimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale, Regionale o Provinciale.

11) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale.

12) Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione d'Appello.

Art. 26 – INCOMPATIBILITA'

1) Le cariche di Presidente Nazionale, Consigliere Federale, Componente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o Revisore Unico, Componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della FIK.

2) Le cariche di componente di organi centrali, di Presidente Regionale e Provinciale, di Delegato Regionale e Provinciale, sono incompatibili tra loro.

3) La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o di Revisore Unico e di membro degli organi di giustizia è incompatibile con tutte le altre cariche della stessa Federazione, elettive e di nomina, nonché con ogni carica societaria.

4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione il Consiglio Federale dichiara la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5) E' fatto divieto ai componenti gli organi federali centrali e territoriali ricoprire cariche in altre entità associative o similari alla FIK, salvo autorizzazione del Consiglio Federale (sentito il parere della Commissione d'Appello), oltre quant'altro previsto dalle vigenti leggi e normative.

6) Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di conflitto d'interessi con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 27 – ARBITRATO FEDERALE

1) Gli affiliati e i tesserati della FIK, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sociale siano risolte nell'ambito della stessa FIK, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime (ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile), per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli organi di giustizia della FIK.

2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Federale della FIK. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. Il Presidente è preferibilmente scelto d'accordo dagli arbitri delle due parti.

3) Nel caso di omessa nomina di uno degli arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Commissione d'Appello su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio arbitro.

4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del collegio arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma del precedente punto 2). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.

5) Agli arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari della FIK, ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli arbitri come sopra scelti e nominati.

6) Nello svolgimento dei loro compiti gli arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre allegati all'istanza di arbitrato, memorie e documenti, che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il collegio può consentire audizioni di persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in essi modo di interloquire.

8) La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Federale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Federale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purchè si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla decisione, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare.

Art. 28 – REGOLAMENTI

1) Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione dei Regolamenti Organico, di Giustizia Sportiva e di ogni altro regolamento utile al perseguimento dei fini statutari, nonchè degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della FIK ed all'esercizio delle attività. I predetti regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto.

Art. 29 – MODIFICHE STATUTARIE

1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, che dispongano complessivamente di non meno la metà del totale dei voti.

2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea

Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

4) Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5) Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale è validamente costituita e delibera con la presenza del cinquanta percento degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 30 – SCIOGLIMENTO

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sociali, sportive, ricreative o culturali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA

1) L'Associazione informa i soci di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, con il sito Internet o con altro mezzo ritenuto idoneo e garantisce ai propri soci l'accesso alla documentazione dell'Associazione medesima con le modalità previste dal Regolamento Organico.

2) Il bilancio d'esercizio, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e il bilancio sociale è pubblicato sul proprio sito internet, in apposita sezione, entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale. In tale sezione vanno pubblicati i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

3) In ogni caso deve essere predisposto il bilancio sociale che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni applicabili del Codice del Terzo settore e depositato presso il R.U.N.T.S. nei termini previsti. Nel bilancio sociale dovranno risultare gli esiti di monitoraggio sulle attività dell'Associazione effettuate dagli organi di controllo

Art. 32 – NORME TRANSITORIE

1) Lo statuto potrà essere modificato dal Consiglio Federale, limitatamente agli eventuali adeguamenti di legge oppure su richiesta di adeguamenti da parte di organismi sportivi e istituzioni ai fini di riconoscimenti. Le modifiche apportate dovranno comunque essere ratificate dall'Assemblea Nazionale alla prima seduta utile.

2) Nelle more del riconoscimento di APS e dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applicano le norme specifiche contenute in questo Statuto.